

Codice A1700A

D.D. 28 settembre 2023, n. 805

**Approvazione schema di accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e dell'art. 22 L.r. 14/2014 tra la Direzione Agricoltura e Cibo e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.**



**ATTO DD 805/A1700A/2023**

**DEL 28/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**OGGETTO:** Approvazione schema di accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e dell'art. 22 L.r. 14/2014 tra la Direzione Agricoltura e Cibo e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Premesso che:

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) è un ente strumentale della Regione Piemonte istituito con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. per svolgere le funzioni di Organismo Pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Gli Organismi Pagatori regionali, previsti dalla normativa europea, sono soggetti incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR necessari all'attuazione della Politica agricola comune, la cui struttura e organizzazione amministrativa, nonché il sistema di controllo interno, garantiscono il rispetto dei criteri definiti dalla Commissione europea (Reg. di esecuzione UE n. 908/201, Reg (UE)2021/2116).

Il riconoscimento di ARPEA quale Organismo Pagatore è avvenuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali MIPAAF n. 0001003 del 25 gennaio 2008, conseguentemente al quale ARPEA ha iniziato la sua operatività in data 1/2/2008.

L'art. 2 dello Statuto all'Agenzia, approvato con D.G.R. 23 aprile 2007 n. 41-5776, poi modificato con D.G.R. 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 stabilisce che all'Agenzia:

*<< [...] sono attribuite le funzioni di Organismo Pagatore degli aiuti riguardanti la politica agricola comune, nonché quelli riguardanti gli interventi sul mercato e le strutture del settore agricolo finanziate e/o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR.*

*- ...può essere affidata, con apposite convenzioni, anche la funzione di Organismo Pagatore per gli altri aiuti destinati all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 16/2002.*

*- Nell'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore, l'Agenzia, nel rispetto della normativa*

*unionale che disciplina la materia, provvede:*

*a. all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;*

*b. all'esecuzione dei pagamenti;*

*c. alla contabilizzazione dei pagamenti.*

*Inoltre, l'Agenzia comprende i Servizi Tecnici e il Servizio di Audit interno....(omissis)...>>.*

Considerato che:

l'Agenzia si trova ad affrontare una profonda trasformazione derivante dalle modifiche normative unionali e nazionali introdotte dalla nuova programmazione, che prevedono:

- l'assunzione delle competenze relative agli Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
  - un nuovo sistema di monitoraggio delle Politiche Agrarie Comunitarie ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021;
  - funzioni aggiuntive di erogazione di risorse PNRR destinate al settore agricolo e alimentare;
- tali modifiche comportano nuove competenze aggiuntive rispetto a quelle attuali e nuove modalità di svolgimento delle stesse;

il DM 7 novembre 2022, recante "Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 relativamente al riconoscimento degli Organismi Pagatori e all'attività di supervisione dell'Autorità competente" prevede la revoca del riconoscimento (Art. 8 c. 2) nel caso in cui entro il 15 ottobre 2023, gli Organismi Pagatori già riconosciuti all'entrata in vigore del decreto non abbiano presentato istanza di modifica idonea ad ottenere l'estensione del riconoscimento a tutti i regimi di spesa non riconducibili a quelli che per loro natura sono gestiti a livello nazionale (Art. 6).

il ruolo assegnato dall'Unione europea agli Organismi Pagatori è quello di essere garanti del corretto svolgimento dei procedimenti di erogazione dei finanziamenti, al fine di poter svolgere al meglio le nuove funzioni, l'ARPEA ha la necessità di procedere con l'assunzione di nuovo personale dipendente;

in materia di spesa per il personale e di assunzioni a tempo indeterminato, l'Agenzia è da considerarsi assoggettata al regime stabilito dalle seguenti norme:

- art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 e s.m.i. (turnover pari al 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente e di quella programmata nella medesima annualità);
- l'art. 1 commi 562 e 557 legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 3 comma 5 bis della L. 114/2014 (tetto alla spesa del personale pari al valore medio del triennio 2011/2013)

l'assessore competente in materia di agricoltura lo scorso 6 marzo ha fatto una comunicazione alla Giunta regionale sulla complessa situazione dell'Agenzia, di cui la stessa ha preso atto, demandando agli uffici competenti le attività di verifica e la successiva predisposizione della proposta di deliberazione al fine dell'approvazione della revisione della dotazione organica e dei relativi oneri.

Considerato, inoltre, che alla luce di quanto sopra esposto :

- è in atto una profonda trasformazione dell'Agenzia, viste le nuove funzioni e attività assegnate in attuazione di quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale;
- è stata progettata la nuova organizzazione dell'Agenzia con la definizione del nuovo organigramma e conseguente dotazione organica;
- è verificata l'urgenza di attivare l'adeguamento organico, con un Piano Triennale 2023-2025, pena la probabile generazione di danni e rischi derivanti dal non regolare e corretto

svolgimento sia delle nuove funzioni sia di quelle storicamente di competenza dell’Agenzia;

- per le norme vigenti in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione l’Agenzia non può provvedere direttamente all’incremento del proprio personale;

Dato atto che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e dell’art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2104, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

la Regione Piemonte è interessata a tutelare l’efficacia e l’efficienza del flusso dei pagamenti nei confronti dei beneficiari dei sostegni all’agricoltura comunitari, nazionali e regionali;

preso atto che, a seguito delle valutazioni effettuate dalla Direzione Agricoltura e Cibo e dalla Direzione della Giunta regionale, risulta che, nelle more del superamento dei vincoli assunzionali dell’Agenzia, è possibile pervenire ad un accordo di collaborazione tra i due enti;

vista la determinazione dirigenziale 373/A1008E/2023 del 6 luglio 2023 con cui è stato disposto di procedere all’utilizzo delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 50 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività in materia di agricoltura e foreste” di cui n. 25 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 196), approvata con determinazione Dirigenziale n. 448/A1008E del 20/09/2022 ed utilizzata fino alla posizione n. 68 e del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 26 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività di pianificazione e gestione ambientale e delle risorse naturali” di cui n. 13 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 195), approvata con Determinazione Dirigenziale n. 453/A1008E del 20/09/2022 ed utilizzata fino alla posizione n. 41, come di seguito specificato, per un totale di n. 20 unità (di cui n. 18 unità del bando n. 196 e di cui n. 2 unità del bando n. 195), di cui n. 10 unità di ex categoria D (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022) del bando n. 196 da assegnare alla Direzione Agricoltura e cibo per le esigenze di potenziamento dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

tenuto conto che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura a collaborare e che questo risiede nella volontà di tutelare l’efficacia e l’efficienza del flusso dei pagamenti nei confronti dei beneficiari dei sostegni all’agricoltura comunitari, nazionali e regionali;

tenuto, inoltre, conto che tale accordo di collaborazione, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra Enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli Enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali e l’accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

dato atto che è interesse comune della Regione Piemonte e dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura sottoscrivere l’accordo di collaborazione volto all’assegnazione funzionale all’Agenzia di n. 10 dipendenti della Regione Piemonte, assegnate alla Direzione Agricoltura e Cibo, al fine di mettere nelle condizioni l’Agenzia di presentare entro il prossimo 15 ottobre al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste istanza di ampliamento di riconoscimento, nelle more del superamento a livello nazionale dei limiti assunzionali dell’Agenzia;

con il presente provvedimento, pertanto, si ritiene di approvare lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per l'assegnazione funzionale all'Agenda di n. 10 dipendenti della Regione Piemonte e di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

#### *determina*

- di approvare lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per l'assegnazione funzionale di n. 10 dipendenti della Regione Piemonte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di darne attuazione;
- di prendere atto che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d) del D.lgs. 33/2013.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)  
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Arpea\_accordo\_DEF.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E ARPEA, AI SENSI DELL'ART. 15, LEGGE 241/1990 e S.M.I., PER L'ASSEGNAZIONE FUNZIONALE DI N. 10 DIPENDENTI".**

Premesso che:

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) è un ente strumentale della Regione Piemonte istituito con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. per svolgere le funzioni di Organismo Pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Gli Organismi Pagatori regionali, previsti dalla normativa europea, sono soggetti incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR necessari all'attuazione della Politica agricola comune, la cui struttura e organizzazione amministrativa, nonché il sistema di controllo interno, garantiscono il rispetto dei criteri definiti dalla Commissione europea (Reg. di esecuzione UE n. 908/201, Reg (UE)2021/2116).

Considerato che:

L'Agenzia si trova ad affrontare una profonda trasformazione derivante dalle modifiche normative unionali e nazionali introdotte dalla nuova programmazione, che prevedono:

- l'assunzione delle competenze relative agli Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- un nuovo sistema di monitoraggio delle Politiche Agrarie Comunitarie ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021;
- funzioni aggiuntive di erogazione di risorse PNRR destinate al settore agricolo e alimentare;

tali modifiche comportano nuove competenze aggiuntive rispetto a quelle attuali e nuove modalità di svolgimento delle stesse;

il ruolo assegnato dall'Unione europea agli Organismi Pagatori è quello di essere garanti del corretto svolgimento dei procedimenti di erogazione dei finanziamenti, al fine di poter svolgere al meglio le nuove funzioni, l'ARPEA ha la necessità di procedere con l'assunzione di nuovo personale dipendente;

in materia di spesa per il personale e di assunzioni a tempo indeterminato, l'Agenzia è da considerarsi assoggettata al regime stabilito dalle seguenti norme:

- art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 e s.m.i. (turnover pari al 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente e di quella programmata nella medesima annualità);
- l'art. 1 commi 562 e 557 legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 3 comma 5 bis della L. 114/2014 (tetto alla spesa del personale pari al valore medio del triennio 2011/2013)

l'assessore competente in materia di agricoltura lo scorso 6 marzo ha fatto una comunicazione alla Giunta regionale sulla complessa situazione dell'Agenzia, di cui la stessa ha preso atto, demandando agli uffici competenti le attività di verifica e la successiva predisposizione della proposta di deliberazione al fine dell'approvazione della revisione della dotazione organica e dei relativi oneri.

Considerato, inoltre, che alla luce di quanto sopra esposto :

- è in atto una profonda trasformazione dell'Agenzia, viste le nuove funzioni e attività assegnate in attuazione di quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale;
- è stata progettata la nuova organizzazione dell'Agenzia con la definizione del nuovo organigramma e conseguente dotazione organica;
- è verificata l'urgenza di attivare l'adeguamento organico, con un Piano Triennale 2023-2025, pena la probabile generazione di danni e rischi derivanti dal non regolare e corretto svolgimento sia delle nuove funzioni sia di quelle storicamente di competenza dell'Agenzia;
- per le norme vigenti in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione l'Agenzia non può provvedere direttamente all'incremento del proprio personale;

Dato atto che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2004, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

la Regione Piemonte è interessata a tutelare l'efficacia e l'efficienza del flusso dei pagamenti nei confronti dei beneficiari dei sostegni all'agricoltura comunitari, nazionali e regionali;

preso atto che, a seguito delle valutazioni effettuate dalla Direzione Agricoltura e Cibo e dalla Direzione della Giunta regionale, risulta che nelle more del superamento dei vincoli assunzionali dell'Agenzia è possibile pervenire ad un accordo di collaborazione tra i due enti;

vista la determinazione dirigenziale 373/A1008E/2023 del 6 luglio 2023 con cui è stato disposto di procedere all'utilizzo delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 50 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività in materia di agricoltura e foreste"

tenuto conto che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura a collaborare e che questo risiede nella volontà di tutelare l'efficacia e l'efficienza del flusso dei pagamenti nei confronti dei beneficiari dei sostegni all'agricoltura comunitari, nazionali e regionali;

tenuto, inoltre, conto che tale accordo di collaborazione, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra Enti pubblici

sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli Enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali e l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

dato atto che è interesse comune della Regione Piemonte e dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura sottoscrivere l'accordo di collaborazione volto all'assegnazione funzionale all'Agenzia di n. 10 dipendenti della Regione Piemonte, assegnate alla Direzione Agricoltura e Cibo, al fine di mettere nelle condizioni l'Agenzia di presentare entro il prossimo 15 ottobre al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste istanza di ampliamento di riconoscimento, nelle more del superamento a livello nazionale dei limiti assunzionali dell'Agenzia;

## **TRA**

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA), Organismo pagatore regionale rappresentata dal Direttore pro tempore, dott. Angelo MARENGO domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e cibo identificato con codice regionale A1700A di seguito denominato Regione, rappresentato dal Direttore Paolo Balocco, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Direzione.

### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale

### **ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione del personale regionale assegnato funzionalmente all'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (ARPEA) ai sensi della determinazione dirigenale n. .... Sono disciplinate, altresì, norme specifiche per la gestione di tale personale assegnato, appartenente al ruolo della Giunta regionale e i conseguenti flussi di comunicazione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, di seguito citata come ARPEA.

### **ART. 3 TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO E DIPENDENZA FUNZIONALE**

1. La titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti è posta in capo alla Regione Piemonte e gli atti di gestione del rapporto che comportano modifiche giuridiche ed economiche dello status del dipendente sono adottati dalla direzione competente in materia di personale del ruolo della Regione Piemonte, di seguito citata come Regione.



2. I dipendenti assegnati funzionalmente operano presso le strutture di ARPEA e dipendono funzionalmente da un dirigente della struttura stessa. L'adozione degli atti di gestione ordinaria e di organizzazione (atti di micro organizzazione) competono al dirigente responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato.

#### **ART. 4 TRATTAMENTO DATI INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSEGNATO**

1. I dati personali, sensibili e giudiziari necessari per la gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato sono trattati, per le rispettive competenze, dagli autorizzati del trattamento dati individuati dal titolare del trattamento dati di ARPEA e dagli autorizzati del trattamento dati individuati dal titolare del trattamento dati di Regione Piemonte secondo le modalità organizzative dei rispettivi enti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e in generale del Reg. EU 2018/679 e del D.Lgs 101/2018 per le finalità istituzionali e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa in materia.

#### **Istituti Giuridici del Rapporto di Lavoro**

#### **ART. 5 ORARIO DI LAVORO, PRESENZA IN SERVIZIO**

1. Il personale svolge la propria prestazione lavorativa con le articolazioni orarie vigenti presso ARPEA. La presenza viene rilevata con il sistema automatizzato del medesimo ente.

2. La gestione ed elaborazione degli orari di presenza e delle assenze viene effettuata con gli stessi sistemi di ARPEA.

3. Il dipendente utilizza il tesserino di ARPEA per la bollatura delle presenze e per gli usi previsti dall'ente stesso.

#### **ART. 6 COMPETENZA DI ARPEA SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO**

1. Le assenze dal servizio previste dal contratto nazionale e dalle disposizioni delle leggi speciali sul rapporto di lavoro sono autorizzate dal dirigente di ARPEA e giustificate con le modalità previste da ARPEA cui è assegnato il dipendente, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 .

#### **ART. 7 GESTIONE DI PARTICOLARI ISTITUTI DI ASSENZA**

1. Congedi dei genitori: il certificato di nascita del figlio, di adozione o affido di minore è trasmesso dal dipendente alla Regione per l'inserimento nel fascicolo personale. L'ARPEA comunica alla Regione, con flusso automatico, le trattenute da effettuare per i periodi non retribuiti o retribuiti parzialmente.

2. Assenze per cure di invalidità (art. 7 del d.lgs 119/2011): ARPEA comunica alla Regione le trattenute stipendiali da effettuare ai sensi dell'art. 71 della L. 133/2008.

3. Permessi per mandati amministrativi: L'atto di assunzione della carica politica o amministrativa va trasmesso dal dipendente anche alla Regione per l'inserimento nel fascicolo personale.

4. Permessi ai sensi della L.104/ 1992: la richiesta di autorizzazione a fruire dei permessi previsti dalla normativa per handicap in stato di gravità riconosciuto al dipendente o per assistere i soggetti previsti dalla normativa specifica è indirizzata dal dipendente alla Regione e per conoscenza ad ARPEA. La Regione, verificato il possesso dei requisiti, rilascia l'autorizzazione e la comunica al dipendente e ad ARPEA. Le assenze fruite a tale titolo sono richieste e documentate dal dipendente ad ARPEA nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni interne dell'ente.

Il dipendente comunica alla Regione ogni variazione ed eventuale cessazione per cui sono stati autorizzati i permessi.

5. Congedo per assistenza disabili gravi (art. 42 comma 5 del Dlgs 151/2011): la richiesta di autorizzazione è indirizzata dal dipendente alla Regione e per conoscenza ad ARPEA. La Regione, verificato il possesso dei requisiti, rilascia l'autorizzazione e la comunica al dipendente ed ARPEA.

Il dipendente comunica alla Regione ogni variazione ed eventuale cessazione per cui è stato autorizzato il congedo.

6. Permessi per motivi di studio - 150 ore: il dipendente presenta la richiesta di fruizione delle 150 ore alla Regione e per conoscenza ad ARPEA; la Regione autorizza la fruizione, verificati i requisiti previsti.

Il mancato sostenimento dell'esame finale oppure la mancata giustificazione della frequenza del corso di studio, è comunicato a Regione per la relativa trattenuta.

## **ART. 8 ASSENZE PER MALATTIA**

1. Il certificato telematico è inviato dall'INPS alla casella PEC della Regione e la medesima lo comunica ad ARPEA all'indirizzo di posta indicato dall'ente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del presente accordo.

## **ART. 9 ASPETTATIVE E CONGEDI CHE SOSPENDONO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

1. Le richieste di collocamento in aspettativa o in congedo previste dalla normativa sono presentate dal dipendente alla Regione, con allegato il parere di ARPEA laddove è prevista una valutazione di compatibilità con le esigenze organizzative o di servizio. Qualora non sia previsto tale parere di compatibilità, la richiesta deve essere indirizzata anche ad ARPEA.

2. La Regione autorizza nel rispetto della normativa vigente e lo comunica al dipendente e ad ARPEA.

## **ART. 10 LAVORO AGILE**

1. I contratti di lavoro agile sono autorizzati da Regione previa intesa con i dirigenti ARPEA secondo la normativa vigente e la regolamentazione di Regione. Nel periodo di prova (primi sei mesi) la loro efficacia è sospesa.

## **ART. 11 DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITA'**

1. L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni è effettuata dalla Regione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e della disciplina regionale in materia, ivi compresi i limiti numerici previsti dalla disciplina regionale.

2. La Regione effettua l'istruttoria, verifica l'assenza di conflitto di interessi e richiede il parere in ordine a tale verifica ad ARPEA, applicando l'art. 53 comma 10 del D.Lgs 165/2001.

3. L'autorizzazione è comunicata al dipendente, ad ARPEA e al soggetto che conferisce l'incarico.

4. Il soggetto che conferisce l'incarico comunica alla Regione i dati utili da inserire nell'Anagrafe delle prestazioni.

5. Gli incarichi autorizzati ai dipendenti in assegnazione funzionale sono inseriti nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 33/2013 della Giunta regionale.

6. Qualora il dipendente assuma un incarico non autorizzato o contravvenga alle disposizioni in materia di incompatibilità, la diffida a cessare tale comportamento è effettuata dalla Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

## **ART. 12 PUBBLICAZIONI DI DATI**

1. I *curricula*, i compensi ex d.lgs 33/2013 e le dichiarazioni annuali di insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art. 20 del d.lgs 39/2013 sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del ruolo della Giunta regionale.

2. La pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 33/2016 è effettuata da ARPEA.

## **ART. 13 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. In caso di comportamenti o fatti che diano luogo a contestazioni disciplinari si applicano gli artt. 55 bis, ter e quater del D.Lgs 165/2001. In ottemperanza al disposto dell'art. 55 bis comma 1, per le infrazioni di minor gravità per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza di ARPEA, che ne comunica l'esito alla Regione. Per le altre fattispecie è costituito apposito ufficio per i procedimenti disciplinari composto da due componenti nominati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, e un componente nominato da ARPEA. Gli enti collaborano per assicurare il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.

## **ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Ai dipendenti interessati dal presente accordo si applica il codice di comportamento di Regione e di ARPEA.

## **ART. 15 APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008 e s.m.i. è quello di ARPEA.

2. Le cartelle con i dati sanitari rimangono custodite presso ARPEA per tutto il periodo di durata della collaborazione.

3. La Regione provvede a trasmettere ad ARPEA copia dei certificati di invalidità o di revisione della stessa, nonché ogni altra documentazione inerente lo stato di salute fatta pervenire dai dipendenti ovvero acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 8, comma 3, ai fini dell'applicazione del D.lgs n. 81/2008.

## **ART. 17 FASCICOLO PERSONALE**

1. Fermo restando che i fascicoli del personale sono detenuti dalla Regione, i cambi di residenza o domicilio devono essere comunicati dal dipendente anche ad ARPEA per rendere possibili eventuali visite di accertamento di malattia e l'invio di comunicazioni.

### **Istituti Economici, Trattamento Economico, Assistenziale Previdenziale**

## **ART. 18 TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio viene erogato dall'amministrazione regionale che provvede, conseguentemente, ai relativi adempimenti contributivi e fiscali.

2. Le eventuali decurtazioni della retribuzione, previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei CCNL, sono effettuate dalla Regione anche sulla base di comunicazioni di ARPEA qualora dovute per effetto di istituti presidiati dall'ente di assegnazione funzionale.

## **ART. 19 BUONI PASTO**

1. I buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, vengono erogati dall'amministrazione regionale con il medesimo valore nominale di quello stabilito per i dipendenti della Regione.

2. Al fine di cui al comma 1, ARPEA comunica mensilmente alla Regione, in via informatica utilizzando apposito file, il numero dei buoni pasto da acquistare per ciascun dipendente, conteggiati secondo i criteri adottati dallo stesso Ente di utilizzo.

## **ART. 20 SPESE DI MISSIONE**

1. Per quanto attiene le spese di missione effettuate dal personale assegnato funzionalmente si applica il regolamento di ARPEA anche per le fasi di autorizzazione, liquidazione e rimborso ai dipendenti.
2. La Regione assegna annualmente ad ARPEA apposito budget per le spese di missione del proprio personale. La quantificazione di tale budget viene stabilita dalla Regione tenuto conto delle previsioni di spesa comunicate da ARPEA.

## **ART. 21 STRAORDINARI**

1. Per il personale assegnato funzionalmente non è previsto lo svolgimento di ore straordinarie.

## **ART. 22 RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL**

1. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti assicurativi inerenti la gestione del rapporto assicurativo INAIL.
2. Il premio sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è a carico della Regione.
3. La Regione è tenuta ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, nonché a comunicare all' Inail, ai fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
4. Il dipendente assegnato funzionalmente è tenuto a comunicare, con la dovuta immediatezza, l'infortunio occorsogli, anche quello di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, o a denunciare la malattia professionale – all'Ente titolare del rapporto di lavoro, al quale dovrà essere trasmessa anche l'inerente certificazione medica e dichiarazione sottoscritta sull'accaduto. L'Ente titolare del rapporto di lavoro comunica l'assenza a tale titolo e la sua eventuale prosecuzione ad ARPEA.
5. Il dipendente comunica contestualmente l'avvenuto infortunio ad ARPEA per gli aspetti e gli adempimenti inerenti il DLgs 81/2008 e smi.

## **ART. 23 SCIOPERI**

1. L'adesione agli scioperi è rilevata da ARPEA e da questi comunicata nelle apposite banche dati nazionali. L'adesione è altresì comunicata alla Regione per la trattenuta del trattamento economico.

## **Disposizioni finali**

## **ART. 24 GESTIONE FLUSSI DI COMUNICAZIONE DATI TRA I DUE ENTI**

1. Al fine di acquisire i flussi necessari per la gestione dei dipendenti, ARPEA identifica al proprio interno un referente che ha il compito di raccogliere le informazioni in formato elettronico al fine di inviarle agli uffici preposti della Regione.
2. I tracciati e le modalità di trasmissione sono concordate in funzione della tipologia di informazione che ARPEA deve inviare.
3. La Regione per acquisire i flussi all'interno dei propri sistemi informativi può procedere in autonomia o avvalersi del proprio ente strumentale il CSI-Piemonte.

## **ART. 25 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

1. Per ottimizzare l'aggiornamento formativo del personale cui si applica il presente accordo, Regione e ARPEA concordano la possibilità di partecipazione dei dipendenti assegnati funzionalmente ad iniziative formative, anche on line, organizzate dalle medesime.

## **ART. 26 DURATA DELL'ACCORDO**

1. La durata del presente accordo decorre dal 26 settembre 2023 e scade il 31/12/2024 e potrà essere rinnovata.

## **ART. 27 NORMA FINALE**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia a successivi atti tra le parti.